



# **ZONA A TRAFFICO LIMITATO CENTRO STORICO**

**DISCIPLINARE**

## **ART. 1 PREMESSA**

Il presente disciplinare regola il transito e la sosta dei veicoli nei settori della ZTL e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta Comunale, tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

Oggetto della presente regolamentazione è la disciplina dell'accesso nella ZTL cittadina; disciplina che costituisce un aggiornamento alle ordinanze n. 164 del 11/09/2001, n. 117 del 17.07.2001 e n. 99 del 10.06.2002 e successive ordinanze emanate in attuazione del Piano Generale del Traffico Urbano adottato approvato con atti di C. C. n. 237/89, G. C. n. 871/98 e di C.C. n. 27/2000.

Le vie e piazze costituenti la Zona a Traffico Limitato sono riportate nella planimetria allegata in calce (tavola 1)

## **ART. 2 DELIMITAZIONI DELLE AREE - CENTRO STORICO - APRU**

### **2.1 La ZTL “CENTRO STORICO”**

Istituita con deliberazione del Consiglio Comunale N 297 del 21.12.1987 è individuata come segue :

- via Ximenes dal civico 29 (VARCO 1);
- P.zza Garibaldi,
- Via Libertà,
- Via Goldoni (VARCO USCITA 3),
- Via Manzoni,
- Via Butigni (VARCO USCITA 4),
- Via Moncini,
- Via Curtatone,
- Via Cappellini,
- V.lo Bassi,
- V.lo Ciambellano,
- V.lo Masaniello,
- P.zza Cavour,
- P.zza Matteotti (tra la Torre del Candeliere e la scalinata di via Moncini),
- Via Pascoli,
- Via Parini,
- V.lo Albizzeschi,
- V.lo Luci ,
- Via B. Albizzeschi (VARCO USCITA 2);

Nella ZTL vige il divieto di circolazione e sosta per tutti veicoli a motore (sprovvisti di regolare autorizzazione) tutti i giorni dell'anno dalle 00:00 alle 24:00.

## **ART. 3 VIABILITÀ Z.T.L. CENTRO STORICO ORARI DEI DIVIETI ED AUTORIZZAZIONI**

### **3.1- Z.T.L. NON ATTIVA: Viabilità per tutti i veicoli anche non autorizzati**

In particolari condizioni di necessità ed urgenza i varchi potranno essere spenti (Z.T.L. NON ATTIVA) e la viabilità consentita ai non autorizzati .

### **3.2- Z.T.L. ATTIVA: Viabilità riservata ai soli veicoli autorizzati**

Tutti i giorni orario 00:00 – 24:00 i varchi risultano attivi (Z.T.L. ATTIVA) in tutto il centro storico la viabilità sarà riservata ai soli autorizzati alle vie e piazze di cui al precedente punto;

I titoli abilitanti al transito sono rilasciati con validità temporale e secondo le previsioni riportate nelle schede tecniche.

L'ubicazione dei varchi elettronici e la tipologia di accesso controllato sono riportati nel seguente elenco dove il termine "INGRESSO" indica che il controllo del transito è effettuato immediatamente a valle dell'accesso di ingresso alla ZTL e il termine "USCITA" indica che il controllo del transito è effettuato a monte dell'indicazione di "FINE ZTL".

- Via Ximenes – (INGRESSO – USCITA - ZTL);
- Via B. Albizzeschi - (USCITA – ZTL);
- Via Goldoni - (USCITA – ZTL);
- Via Butigni - (USCITA – ZTL);

È in ogni caso consentito il transito nella ZTL, nelle ore in cui vige il divieto, in deroga rispetto alle limitazioni previste per gli altri veicoli, ai:

- veicoli a braccia;
- velocipedi.

Alla Polizia Locale, sulla base della normale discrezionalità amministrativa e per specifiche esigenze, è concessa la facoltà di:

- negare il rilascio dei permessi alla circolazione nella ZTL , o sospendere temporaneamente la validità di quelli già concessi, anche nel caso in cui sia stato riscontrato un abuso rispetto al normale utilizzo;
- negare il rilascio di permessi alla circolazione nella ZTL nel caso in cui le richieste di accesso in deroga si ripetano con cadenza eccessiva rispetto alla temporaneità del permesso precedente, così come potrà farlo nel caso in cui sia possibile adeguare l'accesso alle fattispecie consentite;
- rilasciare permessi temporanei in deroga rispetto a quanto diversamente autorizzabile preventivamente alla circolazione ovvero entro le 48 ore successive al transito, per comprovata urgenza o altre motivazioni, in ogni caso documentabili.

### **3.3 Z.T.L. CENTRO STORICO:**

All'interno delle vie definite all'art. 2 il divieto di transito ai veicoli non autorizzati sarà in vigore nei giorni feriali e festivi 24 ore su 24

### **3.4 CARICO E SCARICO MERCI:**

Il carico e scarico merci è autorizzato all'interno della Z.T.L. centro storico ai veicoli muniti di apposito permesso:

#### **GIORNI FERALI**

dalle ore **06:00** alle ore **10:00**

dalle ore **15:00** alle ore **17:00**

#### **GIORNI PREFESTIVI**

dalle ore **07:00** alle ore **09:00**

#### **FESTIVI**

**Per operazioni di CARICO /SCARICO merci si intende riferita a materiali ingombranti o non trasportabili manualmente con sosta della durata massima di 30' minuti e con obbligo di indicare l'inizio sosta con disco orario evitando la sosta inoperosa, la quale è tassativamente vietata.**

**La sosta breve si potrà effettuare, senza arrecare intralcio alla circolazione, laddove non sia vietato, per il tempo indicato nel presente Disciplinare tecnico e procedurale.**

**In ogni caso, è obbligatorio indicare l'orario di inizio della sosta operativa, mediante utilizzo del disco orario.**

I veicoli che avranno libero accesso alla Z.T.L. del centro storico saranno:

- Autoveicoli autorizzati
- Motoveicoli autorizzati
- Veicoli a servizio di persone invalide
- Veicoli delle Forze dell'ordine, mezzi di soccorso, veicoli dei vigili del fuoco
- Velocipedi

#### **ART. 4 DISCIPLINA DEGLI ACCESSI ALLA Z.T.L.**

Ogni richiedente avrà titolo al contrassegno/pass di transito e sosta per accedere alla Z.T.L attiva, corrispondente a **numero di autoveicoli e/o numero di motoveicoli**, ai sensi dell'art. 8 del presente Disciplinare.

L'accesso alla Zona Traffico Limitato sarà consentito secondo la segnaletica ai soli autoveicoli e motoveicoli autorizzati.

Gli utenti, che possiedono i requisiti previsti, per accedere alla ZTL possono richiedere l'autorizzazione all'accesso utilizzando i MODELLI (in autocertificazione) allegati appositamente predisposti in funzione della categoria di appartenenza che consentono l'accesso in ZTL e/o l'eventuale sosta in ZTL e la registrazione dei veicoli nel database ZTL .

Il rilascio di un'autorizzazione tra quelle elencate all'art. 8 comporta automaticamente l'inserimento delle targhe dei veicoli autorizzati nel database del sistema di videocontrollo. Il sistema di videocontrollo rileva mediante telecamere in grado di leggere i numeri di targa il transito dei veicoli dai varchi controllati elettronicamente; le targhe vengono confrontate con il database dei veicoli autorizzati; i veicoli non autorizzati saranno sanzionati.

Le targhe inserite nel database saranno esclusivamente quelle stampate sull'autorizzazione, l'utente titolare del permesso è quindi tenuto, se non vuole incorrere in sanzioni, a comunicare tempestivamente all'Ufficio competente qualunque variazione relativa ai numeri di targa e a chiedere la sostituzione del permesso in proprio possesso con uno sostitutivo aggiornato, previa presentazione della eventuale documentazione richiesta. La sostituzione del permesso comporta il pagamento del rimborso spese pari ad € 10,00.

In caso di sostituzione, deve essere sempre riconsegnato all'Ufficio competente il vecchio permesso.

Il contrassegno/pass deve sempre accompagnare il mezzo cui si riferisce e deve essere esibito, quando richiesto, agli operatori che espletano il servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. del 30.4.1992 n. 285.

Il venir meno, durante il periodo di validità, di uno o più requisiti che abbiano determinato il suo rilascio, ne provoca la decadenza con obbligo di restituzione al Comando di Polizia Locale o Ufficio delegato.

In caso di smarrimento o sottrazione del contrassegno/pass, il titolare dello stesso potrà chiedere il duplicato che manterrà la validità di quello sostituito, previa esibizione di copia della denuncia effettuata presso l'autorità competente.

In caso di deterioramento il duplicato verrà rilasciato solo previa restituzione del contrassegno/pass deteriorato e manterrà la validità di quello sostituito.

La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno della Z.T.L. del centro storico, comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

È vietato l'uso di ogni forma di riproduzione del contrassegno/pass.

L'inosservanza di questa disposizione comporta la revoca o sospensione dell'autorizzazione stessa, il ritiro del contrassegno/pass originale e di quelli contraffatti, nonché delle eventuali sanzioni amministrative e penali previste.

Il Comando di Polizia Locale si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio del contrassegno/pass. Nel caso in cui venga accertato che non sussistono più gli elementi per il mantenimento del contrassegno/pass, si procederà all'immediata revoca d'ufficio.

Il titolare del permesso ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio delegato tutte le variazioni che comportino la sospensione e la revoca del contrassegno/pass.

L'autoveicolo autorizzato potrà essere destinato per uso proprio o per uso terzi con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e con un numero di posti non superiore a nove, compreso quello del conducente.

Per i mezzi della categoria N2, con massa superiore a 8,00 t e categoria N3 potranno transitare solo in P.zza Garibaldi, i percorsi all'interno del centro storico compatibilmente alle caratteristiche dei sottofondi saranno valutati dall'ufficio competente per la manutenzione delle strade, che potrà ove ritenuto necessario richiedere polizza fidejussoria a garanzia degli eventuali danni arrecati alle pavimentazioni da inoltrare all'Uff. Tecnico del Comune di Massa Marittima. Nel caso di attività che necessitano per il loro svolgimento di poter accedere frequentemente durante l'arco dell'anno in varie strade interne alla ZTL (per esempio: autospurgo, raccolta carta e cartone, ecc.) la commissione potrà concedere un permesso di validità maggiore, pari alla validità dell'autorizzazione in deroga ai limiti di tonnellaggio rilasciata dal competente ufficio. Il permesso viene rilasciato per il mezzo di minor portata di proprietà della ditta per consentire l'espletamento del servizio con celerità anche in casi di urgenza.

È vietato l'accesso in ZTL dei veicoli superiori a 5 mt di lunghezza, ad eccezione di quelli autorizzati nelle fattispecie.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati equipollenti alla proprietà del veicolo:

- a) il possesso in forza di contratto (per esempio: di leasing, di nolo a lungo termine, di comodato
- b) il possesso di veicolo aziendale, affidato in uso esclusivo all'avente diritto al permesso dalla ditta o ente da cui dipende.
- c) il possesso di veicolo aziendale qualora l'avente diritto al permesso sia:
  1. per le società S.p.A. > Presidente o Amministratore delegato
  2. per le società S.a.s. o S.r.l. > Legale rappresentante
  3. per le società S.n.c. > Socio
- d) la disponibilità esclusiva di un veicolo risultante dalla carta di circolazione conformemente a quanto stabilito dall'art. 94 del Codice della Strada .s. e art. 247-bis, d.P.R. n. 495/1992. Tale annotazione non è obbligatoria per i veicoli appartenenti ad un familiare convivente.

## **ART. 5 VEICOLI ESENTATI DAI DIVIETI – LISTA BIANCA**

### **5.1 - Lista bianca**

Per particolari tipologie di mezzi di trasporto è predisposta una “lista bianca” ovvero un database contenente i numeri di targa di particolari categorie di veicoli che vengono autorizzati al transito e alla

sosta all'interno delle Zone a Traffico Limitato senza la necessità di ottenere ed esporre una qualsivoglia tipologia di permesso in bollo tra quelle previste dalla vigente normativa.

- Autobus adibiti al trasporto urbano;
- Taxi, NCC e Scuolabus;
- Mezzi delle Forze di Polizia e Ministero della Difesa, nonché veicoli di servizio degli Istituti di Vigilanza (si intende per veicolo di servizio, il mezzo la cui appartenenza all'istituto sia inequivocabilmente attribuibile per via dell'apposizione del logo istituzionale sulla carrozzeria del veicolo);
- Veicoli di emergenza e di sicurezza pubblica, e quelli adibiti al soccorso stradale;
- Veicoli dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.), delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere (ASO), Servizi Nettezza Urbana, Trasporto valori individuati da evidenti simboli apposti sulla carrozzeria (previo comunicazione dei dati art. 8.11).

Identificabili a vista con scritte ben visibili sulla carrozzeria o con segnali di emergenza, non è richiesta alcuna formalità per l'accesso alle ZTL.

## **ART. 6 RILASCIO CONTRASSEGNI**

Il rilascio del contrassegno/pass, avverrà a seguito di istanza in bollo (come previsto dall'art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i) salvo i casi di esenzione, da compilare utilizzando apposito modello.

L'Ufficio delegato verificherà la veridicità delle dichiarazioni presentate e informerà l'A.G. per quelle risultanti mendaci.

Tutti i contrassegni/pass descritti nel presente disciplinare costituiscono titolo per l'accesso e la circolazione nella Z.T.L., è vietata qualsiasi riproduzione del contrassegno/pass ed ogni abuso verrà perseguito a norma di Legge.

La domanda per la richiesta del contrassegno/pass, una volta compilata in ogni sua parte, dovrà essere presentata all'Ufficio delegato, corredata degli eventuali allegati, utilizzando una delle seguenti modalità:

- consegna all'Ufficio delegato;
- invio dell'istanza e degli eventuali allegati a specifica casella e-mail;
- altri servizi informatici dedicati.

Il rilascio del contrassegno dovrà avvenire entro 15 giorni alla presentazione dell'istanza a cura dell'Ufficio delegato, dove potrà essere ritirato.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, l'Ufficio delegato potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa. Il termine di 15 entro i quali l'ufficio dovrà provvedere al rilascio decorreranno dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

## **ART. 7 DOCUMENTI NECESSARI RILASCIO DEL CONTRASSEGNO**

L'istanza dovrà essere predisposta su apposito modulo, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Massa Marittima ([www.comune.massamarittima.gr.it](http://www.comune.massamarittima.gr.it)) o disponibile presso l'Ufficio delegato.

Il veicolo per il quale si richiede il permesso deve avere la documentazione in regola con le norme del C.D.S. e con le norme antinquinamento adottate dall'Ente.

Non saranno rilasciati permessi a veicolo o motoveicolo sottoposti a fermo amministrativo o privi di copertura assicurativa.

Si precisa che in caso di:

- variazione della targa;
- aggiornamento della carta di circolazione;
- variazioni della residenza;
- posti auto;
- dimora o sede legale all'interno delle aree di ZTL;
- variazione di qualsiasi altro dato utile ai fini del rilascio dell'autorizzazione;

entro 15 giorni deve essere inoltrata dal richiedente una comunicazione di variazione, presso l'Ufficio Preposto compilando opportuno MODELLO. L'Ufficio delegato può rilasciare il contrassegno/pass ad altre categorie di utenti non regolamentate dal presente disciplinare per accertate e motivate necessità, subordinate a speciali condizioni e cautele.

Il rilascio dei contrassegni è subordinato al pagamento alle spese di istruttoria individuate con apposita Delibera della Giunta comunale che potranno subire variazioni.

Nelle **TABELLA 1** e **TABELLA 2** sono riportate sinteticamente per ogni tipologia di autorizzazione le relative informazioni:

- categorie di utenti;
- l'eventuale rilascio di pass o contrassegno cartaceo;
- la validità temporale dell'autorizzazione;
- il costo dell'autorizzazione.

**TABELLA 1**

CATEGORIE AUTORIZZAZIONE	SOSTA	VALIDITA'	N° TARGHE /AUTORIZZAZIONI	COSTO €
<b>RESIDENTI</b>	30 MIN	QUINQUENNALE	3	10,00
<b>DIMORANTI/AFFITTUARI</b>	30 MIN	BIENNALE	2	10,00
<b>COMMERCIANTI</b>	30 MIN	BIENNALE	2	10,00
<b>TRASPORTO CONTO TERZI CONTO PRORPIO - FORNITORI</b>	40 MIN	ANNUALE	3	MPC > 3,5 T 35,00
	30 MIN			MPC < 3,5 T 20,00
<b>ARTIGIANI PROFESSIONISTI</b>	2 ORE	ANNUALE	3	MPC > 3,5 T 35,00
				MPC < 3,5 T 20,00
<b>PROPRIETARI NON RESIDENTI</b>	30 MIN	QUINQUENNALE	2	10,00
<b>DISABILI</b>	--	PERMANENTE	2	0,00
<b>ASSISTENZA DOMICILIARE</b>	120 MIN	BIENNALE	2	0,00
<b>STRUTTURE RICETTIVE MEDICI</b>	30 MIN	BIENNALE	2	10,00
<b>SERVIZI</b>	60 MIN	BIENNALE	2	0,00
<b>PERMESSI TEMPORANEI PROLUNGATI</b>	60 MIN	QUINQUENNALE	-	0,00
		SETTIMANALE		5,00
		1 MESE		20,00
		6 MESI		50,00
		1 ANNO		90,00
<b>GIORNALIERI</b>	30 MIN	GIORNALIERI		MPC > 3,5 T 5,00

				MPC < 3,5 T 1,00
--	--	--	--	---------------------

**TABELLA 2**

CATEGORIE AUTORIZZAZIONE	SOSTA	VALIDITA'	N° TARGHE /AUTORIZZAZIONI	COSTO €
<b>STRUTTURE RICETTIVE</b>	30 MIN	BIENNALE	2	10,00
<b>MEDICI</b>	60 MIN	BIENNALE	2	0,00
<b>SERVIZI</b>	60 MIN	QUINQUENNALE	-	0,00
<b>POSTE E CORRIERI</b>	-	QUINQUENNALE	-	0,00
<b>PERMESSI TEMPORANEI PROLUNGATI</b>	30 MIN	SETTIMANALE	1	5,00
		1 MESE		20,00
		6 MESI		50,00
		1 ANNO		90,00
<b>GIORNALIERI</b>	30 MIN	GIORNALIERI		MPC > 3,5 T 5,00 MPC < 3,5 T 1,00

**ART. 8**

**TIPOLOGIE CONTRASSEGNI/PASS TABELLA RIASSUNTIVA**

**TIPOLOGIE CONTRASSEGNI/ PASS**

- R** RESIDENTI
- D** DIMORANTI AFFITTUARI
- C** COMMERCIANTI
- F** TRASPORTO CONTO TERZI/PROPRIO - FORNITORI
- A** INSTALLATORI/ARTIGIANI
- P** PROPRIETARI NON RESIDENTI
- H** DIVERSAMENTE ABILI
- S** PRESTAZIONI SANITARIE DOMICILIARI
- S** ATTIVITÀ RICETTIVE
- R**
- M** MEDICI
- S** SERVIZI
- S** POSTE E CORRIERI ESPRESSI
- P**
- C**
- V** TIPOLOGIE PARTICOLARI
- Z** PERMESSI TEMPORANEI PROLUNGATI

**8.1 Contrassegno/pass con la dicitura "R" \_RESIDENTI IN ZTL**

Viene rilasciato all'autoveicolo e/o motoveicolo (di proprietà, in comodato o altro titolo di autorizzazione) del residente nel centro storico.

Il permesso di transito e sosta viene rilasciato ai residenti delle vie e delle piazze della Zona a Traffico Limitato. I permessi sono nominativi e intestati esclusivamente all'intestatario della scheda anagrafica.



A ciascun nucleo familiare possono essere autorizzati fino ad un massimo di tre (3) veicoli purché di proprietà dei membri del nucleo familiare anagraficamente risultante.

Le targhe associate al permesso potranno essere esclusivamente a veicoli di massa p.c. non superiore a 3,5 t.

Il transito nelle strade sopra elencate è consentito esclusivamente per procedere al carico e scarico di cose e di persone e a tal fine è ammessa la “fermata” ai sensi dell’art.157 lettera b) CdS e nel rispetto della segnaletica stradale mentre la sosta come definita dall’art. 157 lettera c) del Codice della Strada, fuori dagli spazi riservati ai residenti della ZTL , è vietata.

<b>R</b>	<b>Tipo: Residenti ZTL</b>
Transito	Sempre Consentito tranne che dalle 18:30 alle 23:30 dal 15 Giugno al 15 Settembre (in caso di manifestazioni)
Sosta/Fermata	Fermata Consentita max 30 min per operazioni di carico scarico di materiali ingombranti o non trasportabili manualmente con obbligo di indicare l’inizio sosta con disco orario.
Validità	<b>5 anni</b> dalla data del rilascio e comunque legata al mantenimento della residenza
Contributo	€ 10,00
n. targhe associate	3

## 8.2 Contrassegno/pass con la dicitura “D” (DIMORANTI/AFFITTUARI)

Il permesso di transito e sosta viene rilasciato a coloro che dimorano temporaneamente in un’abitazione ubicata nella Zona a Traffico Limitato

Il richiedente dovrà presentare una dichiarazione attestante che la dimora è ubicata nella Z.T.L. allegando copia del contratto di affitto/comodato registrato o atto di proprietà dell’appartamento ove è stabilita la dimora, intestato al richiedente o a parente di primo grado o al coniuge. È consentita dichiarazione sostitutiva di tale documento (nel caso del contratto di affitto l’autocertificazione deve riportare, oltre che indirizzo, civico ed interno dell’appartamento, anche il numero di registrazione del contratto, la data di stipula e l’ufficio presso il quale è avvenuta la registrazione).

Le targhe associate al permesso potranno essere esclusivamente a veicoli di massa p.c. non superiore a 3,5 t.

Ai fini del rilascio del permesso non è valida la semplice autorizzazione all’uso dell’appartamento rilasciata a favore del richiedente da parte del soggetto avente un titolo reale comprovante la disponibilità, o altre forme di accordo similari diverse da quelle contrattuali summenzionate.

Il transito nelle strade sopra elencate è consentito esclusivamente per procedere al carico e scarico di cose e di persone e a tal fine è ammessa la “fermata” ai sensi dell’art.157 lettera b) CdS e nel rispetto della segnaletica stradale mentre la sosta come definita dall’art. 157 lettera c) del Codice della Strada, fuori dagli spazi riservati ai residenti della ZTL , è vietata.

<b>D</b>	<b>Tipo: Dimoranti ZTL /prima auto -</b>
Transito	Sempre Consentito tranne che dalle 18:30 alle 23:30 dal 15 Giugno al 15 Settembre

Sosta/Fermata	Fermata Consentita max 30 min per operazioni di carico scarico di materiali ingombranti o non trasportabili manualmente con obbligo di indicare l'inizio sosta con disco orario.
Validità	<b>2 anni</b> dalla data del rilascio
Contributo	€ 10,00
n. targhe associate	2

### 8.3 Contrassegno/pass con la dicitura “C” (COMMERCANTI)

Il permesso di transito e sosta per operazioni di carico e scarico viene rilasciato a condizione che:

- la sede dell'attività sia all'interno della Zona a Traffico Limitato
- la sede dell'attività sia esterna alla Zona a Traffico Limitato ma il richiedente documenti la necessità di movimentare con continuità durante l'arco della settimana merci e/o materiali all'interno della Z.T.L.

I permessi sono nominativi e intestati esclusivamente a:

- titolare di un'impresa individuale;
- società;
- al socio lavoratore esclusivamente nel caso che l'attività lavorativa abbia sede nella ZTL.

Il transito nelle strade sopra elencate è consentito esclusivamente per procedere al carico e scarico di cose e di persone e a tal fine è ammessa la “fermata” ai sensi dell'art.157 lettera b) CdS e nel rispetto della segnaletica stradale mentre la sosta come definita dall'art. 157 lettera c) del Codice della Strada.

A ciascuna attività possono essere autorizzati fino ad un massimo di due (2) veicoli purché di proprietà della ditta o dei titolari della stessa. La targa associata al permesso potrà essere esclusivamente a veicoli di massa p.c. non superiore a 3,5 t.

Il permesso di carico e scarico ha validità biennale.

<b>C</b> <b>Tipo: Commercianti ZTL /prima auto -</b>	
Transito	Feriali dalle ore 06:00 alle ore 10:00 e dalle 15:00 alle 17:00 Festivi dalle ore 07:00 alle ore 09:00
Sosta/Fermata	Fermata Consentita max 30 min per operazioni di carico scarico di materiali ingombranti o non trasportabili manualmente con obbligo di indicare l'inizio sosta con disco orario.
Validità	<b>2 anni</b> dalla data del rilascio
Contributo	€ 10,00
n. targhe associate	2

### 8.4 Contrassegno/pass con la dicitura “F” (TRASPORTO CONTO TERZI E CONTO PROPRIO/FORNITORI)

Viene rilasciato ai veicoli di proprietà, ovvero in possesso sulla base di un contratto di leasing, di noleggio, di comodato, degli esercenti che hanno necessità di trasportare merci, in conto proprio o conto terzi, purché abbiano sede o svolgano attività continuativa all'interno della Z.T.L quale ad

esempio: commercianti all'ingrosso con consegne all'interno della Z.T.L., commercianti al minuto di merci voluminose consegnate a domicilio (es. elettrodomestici, mobili ecc.), tipografie e case editrici, trasporto di valori e preziosi, produzione e consegna merci deperibili (es. alimentari, fiori ecc.).

I requisiti sopra descritti dovranno essere comprovati mediante idonea dichiarazione

<b>F</b>	<b>Tipo: Fornitori ZTL /prima auto</b>
Transito	Feriali dalle ore 06:00 alle ore 10:00 e dalle 15:00 alle 17:00 Festivi dalle ore 06:00 alle ore 09:00
Sosta/Fermata	Fermata Consentita max 30 min per operazioni di carico scarico di materiali ingombranti o non trasportabili manualmente con obbligo di indicare l'inizio sosta con disco orario. Per veicoli con mpc > di 8,00 t Fermata max 40 min (solo P. za Garibaldi)
Validità	<b>1 anno</b> dalla data del rilascio
Contributo	Veicoli di massa p.c. non superiore a 3500 kg. € 20,00 Veicoli di massa p.c. superiore a 3500 kg. € 35,00
n. targhe associate	3

### 8.5 Contrassegno/pass con la dicitura "A" (INSTALLATORI/ARTIGIANI)

Viene rilasciato ai veicoli di proprietà, ovvero in possesso sulla base di un contratto di leasing, di noleggio, di comodato registrato alla Motorizzazione Civile ai sensi dell'art. 94 co. 4-bis del C.d.S., alle seguenti imprese, purché abbiano sede o svolgano attività continuativa all'interno della ZTL.

- imprese di impiantistica, installazione e manutenzione (es. impiantistica termica, idraulica, elettrica, elettronica);
- artigiani e commercianti esercenti attività di installazione dei propri prodotti/ manufatti (esempio tappezzeri, falegnami, fabbri, installatori di infissi ecc.).

I requisiti sopra descritti dovranno essere comprovati mediante idonea dichiarazione.

Per altri mezzi delle imprese sopra descritte ai punti a) e b) utilizzati per il pronto intervento e la manutenzione in caso di interventi effettuati in via di emergenza, si applicano le medesime disposizioni della comunicazione del transito entro le 48 ore successive.

<b>A</b>	<b>Tipo: installatori/artigiani -</b>
Transito	Feriali dalle ore 08:00 alle ore 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30 Festivi dalle ore 07:00 alle ore 09:00
Sosta/Fermata	Fermata Consentita max 120 min per operazioni di carico scarico di materiali ingombranti o non trasportabili manualmente con obbligo di indicare l'inizio sosta con disco orario.
Validità	<b>1 anno</b> dalla data del rilascio
Contributo	Veicoli di massa p.c. non superiore a 3500 kg. € 20,00 Veicoli di massa p.c. superiore a 3500 kg. € 35,00
n. targhe associate	3

## 8.6 Contrassegno/pass con la dicitura “P” (PROPRIETARI NON RESIDENTI di immobili all’interno della ZTL)

I soggetti non residenti nella ZTL del centro storico cittadino i quali siano pieni proprietari o usufruttuari di immobili ubicati all’interno della ZTL hanno diritto ad n.1 permesso di transito ed eventuale sosta, con le medesime modalità e restrizioni previste per i residenti, solo se l’immobile non è utilizzato da altri soggetti ai quali sia stato già rilasciato permesso di transito e sosta in qualità di residente o, comunque, per altra categoria.

Per ogni immobile verrà rilasciato un solo permesso anche in presenza di più proprietari/usufruttuari.

<b>P</b>	<b>Tipo: proprietari non residenti ZTL</b>
Transito	Sempre Consentito tranne che dalle 18:30 alle 23:30 dal 15 Giugno al 15 Settembre
Sosta/Fermata	Fermata Consentita max 30 min per operazioni di carico scarico di materiali ingombranti o non trasportabili manualmente con obbligo di indicare l’inizio sosta con disco orario.
Validità	<b>5 anni</b> dalla data del rilascio e comunque legato alla proprietà dell’immobile
Contributo	€ 10,00
n. targhe associate	2

## 8.7 Contrassegno/pass recante dicitura “H” (diversamente abili)

I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma dell’art. 188 comma 2 del Codice della Strada, sono autorizzati a transitare senza limiti di orario all’interno della ZTL.

Al momento del rilascio del “contrassegno invalidi” (art. 381 fig. V.4 Regolamento Codice della Strada) la targa del veicolo autorizzato sarà inserita nel database del sistema di controllo automatico degli accessi.

Al “contrassegno invalidi” può essere associata una targa appartenente a veicoli di proprietà del titolare del contrassegno stesso.

Nel caso che il titolare del contrassegno sia minorenne, o persona che non posseda la patente e/o un veicolo, a ciascun “contrassegno invalidi” può essere associata una targa appartenente ad altri veicoli.

Per quanto concerne la sosta all’interno delle Zone a Traffico Limitato il titolare del contrassegno dovrà attenersi alla segnaletica e a quanto previsto dalla normativa in vigore a livello nazionale.

Qualora il titolare di un contrassegno invalidi abbia la necessità di utilizzare un veicolo diverso da quello inserito in lista bianca dovrà preventivamente segnalare anche a mezzo e-mail o altri servizi informatici dedicati all’Ufficio competente:

- 1) la targa del veicolo
- 2) l’orario di accesso
- 3) copia del contrassegno

In caso di urgente necessità ad accedere alla ZTL, anche se impossibilitati ad effettuare la comunicazione preventiva con le modalità sopra indicate, il transito è comunque consentito purché si provveda alla comunicazione medesima entro le 48 ore successive dal transito in Z.T.L., apposta dichiarazione anche a mezzo e-mail o altri servizi informatici dedicati o presentati di persona presso gli Uffici preposti.

Qualora la necessità di accedere alla ZTL fosse giornaliera o comunque frequente, potrà essere presentata domanda in carta semplice presso l’Ufficio competente finalizzata all’inserimento dei dati del veicolo in “lista bianca”.

### 8.8 Contrassegno/pass recante dicitura “S” (PRESTAZIONI SANITARIE DOMICILIARI)

I veicoli dei soggetti sotto indicati, potranno accedere alla Z.T.L. dal varco, senza alcun limite di fascia oraria e sostare per un tempo massimo di due ore, purché preventivamente autorizzati. Agli Operatori Sanitari, regolarmente iscritti agli Albi Professionali, avranno l’obbligo di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesti il titolo conseguito e la l’attività esercitata diversamente alla persona indicata come assistente al diversamente abile o persona in difficoltà di autonomia, ai sensi della Legge 104/92 potrà essere richiesta istanza documentata con eventuali certificazioni. Il Pass avrà validità di due anni ed ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio preposto.

<b>S</b>	<b>Tipo: prestazioni sanitarie domiciliari -</b>
Transito	Sempre
Sosta/Fermata	Fermata Consentita max 120 min.
Validità	<b>2 anni</b> dalla data del rilascio
Contributo	€ -,-
n. targhe associate	2

### 8.9 Contrassegno/pass recante dicitura “SR” (STRUTTURE RICETTIVE)

I titolari di suddette attività, con sede all’interno della Z.T.L.. Il transito nelle strade sopra elencate è consentito esclusivamente per procedere al carico e scarico di cose e di persone e a tal fine è ammessa la “fermata” ai sensi dell’art.157 lettera b) CdS e nel rispetto della segnaletica stradale mentre la sosta come definita dall’art. 157 lettera c) del Codice della Strada.

N.B. per i clienti di tali strutture le autorizzazioni sono disciplinate dall’art. 9.4 Permessi Temporanei

Le strutture ricettive si impegnano a comunicare la targa del veicolo dei clienti al comando di P.L. o all’Ufficio delegato entro 48 ore dal transito apposita dichiarazione anche a mezzo e-mail o altri servizi informatici dedicati (LE MODALITA’ SARANNO SU APPOSITO PORTALE WEB).

Il possesso dei requisiti sopra descritti dovranno essere comprovati mediante dichiarazione.

<b>SR</b>	<b>Tipo: Strutture ricettive</b>
Transito	Sempre Consentito tranne che dalle 18:30 alle 23:30 dal 15 Giugno al 15 Settembre
Sosta/Fermata	Fermata Consentita max 30 min. per operazioni di carico scarico di materiali ingombranti o non trasportabili manualmente con obbligo di indicare l’inizio sosta con disco orario.
Validità	<b>2 anni dalla data del rilascio</b>
Contributo	€ 10,00
n. targhe associate	2

### 8.10 Contrassegno/pass recante la dicitura “M” (Medici)

Viene rilasciato ai medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (medicina generale e pediatria), medici sostituti, medici specialisti, veterinari, che abbiano assistiti dimoranti nella ZTL o la titolarità di studio medico/ambulatorio all'interno della ZTL o ai farmacisti per eventuali consegne d'urgenza a domicilio di medicinali ed apparecchiature è concessa la possibilità di circolare e sostare per un tempo massimo di un'ora, previa esposizione, all'interno del parabrezza del veicolo, del contrassegno loro rilasciato dagli ordini professionali, unitamente all'indicazione dell'ora di arrivo. In tal caso, la comunicazione dovrà essere effettuata, entro le 48 ore successive al transito, mediante posta elettronica o altri servizi informatici dedicati, inserendo i seguenti dati: indirizzo del paziente o luogo di intervento, targa del veicolo, numero di iscrizione all'ordine professionale, data ed orario di accesso.

Al riguardo restano validi i divieti di cui all'art. 158 del C.d.S., e non deve essere creato intralcio alla circolazione.

<i>M</i>	<b>Tipo: Medici</b>
Transito	Sempre
Sosta/Fermata	Fermata Consentita max 60 min.
Validità	<b>2 anni</b> dalla data del rilascio
Contributo	€ -
n. targhe associate	2

### 8.11 Contrassegno/pass recante la dicitura "SS" (servizi)

Sono compresi in questa tipologia i veicoli adibiti all'esercizio ed alla manutenzione di tutti i servizi pubblici essenziali e sociali: Amministrazioni Pubbliche, Aziende erogatrici di pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi (Es. non esaustivo: telecomunicazioni, distribuzione gas, fornitori di energia elettrica, ecc.), i veicoli dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale, delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere e similari, vigilanza privata, Taxi – NCC, società private titolari di un contratto di appalto o convenzione con l'amministrazione comunale che svolgano un servizio pubblico o di pubblica utilità, società private titolari di un contratto di appalto o convenzione con altri Enti pubblici del territorio comunale che svolgano un servizio pubblico o di pubblica utilità.

Saranno rilasciati autorizzazioni per la circolazione in numero limitato e adeguato al servizio. Ai fini dell'inserimento nella lista degli autorizzati all'accesso, dovrà essere presentato apposito elenco da parte dell'ente di appartenenza corredata di tutti gli elementi essenziali dei veicoli.

L'inserimento nel database dei numeri di targa permette il transito dai varchi di accesso controllati automaticamente dal sistema senza il rischio di incorrere in sanzioni, tuttavia condizione necessaria affinché il veicolo possa sostare all'interno della ZTL è che lo stesso sia riconoscibile a vista ovvero che sulla carrozzeria del veicolo siano applicati i loghi degli enti o delle società summenzionate, in caso contrario il veicolo non sarà riconoscibile da parte degli organi di controllo di polizia stradale e si incorrerà in una sanzione amministrativa.

I tassisti (e i conducenti di veicoli a noleggio), i veicoli di servizio in dotazione ad altre amministrazioni pubbliche e quelli in dotazione a società pubbliche e/o private che svolgono un servizio pubblico e/o di pubblica utilità, per accedere alle ZTL dovranno preventivamente segnalare anche a mezzo e-mail o altri servizi informatici dedicati all'Ufficio Preposto

- la targa del veicolo

- l'orario di accesso
- gli estremi della licenza (ove si tratti di tassisti).

Qualora per motivi di urgenza l'accesso dei veicoli avvenga senza essere preventivamente autorizzato, entro 48 ore dall'accesso il proprietario del veicolo dovrà regolarizzare il transito comunicandolo per scritto, o mail (ztl@comune.massamarittima.gr.it), specificando targa, motivo dell'urgenza e destinazione.

<b>SS</b>		<b>Tipo: Servizi</b>	
Transito	Sempre		
Sosta/Fermata	Fermata Consentita max 60 min.		
Validità	5 anni		
Contributo	€ -,-		
n. targhe associate	-		

### **8.12 Contrassegno/pass con la dicitura "PC" (POSTE E CORRIERI ESPRESSI)**

Viene rilasciato ai veicoli di proprietà di Poste Italiane e ai fornitori del servizio pubblico postale di corriere espresso, con specifica autorizzazione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. N. 261/1999 e del D.M. 75/2000, che effettuano un servizio pubblico postale analogo a quello svolto da Poste Italiane.

<b>PC</b>		<b>Tipo: Servizi</b>	
Transito	Nella fascia oraria compresa tra le ore 08.00 e le ore 17.30		
Sosta/Fermata	Fermata Consentita il solo per espletamento delle operazioni di carico/scarico.		
Validità	5 anni		
Contributo	€ -,-		
n. targhe associate	-		

### **8.13 Contrassegno/pass recante la dicitura "V" (Tipologie particolari)**

Viene rilasciato con validità limitata al tempo di utilizzo per l'accesso temporaneo e per esigenze specifiche che richiedano l'uso del veicolo per le attività già contemplate nell'art. 5, alla voce "deroghe speciali" o per particolari esigenze opportunamente documentate.

Può essere rilasciato contrassegno/pass alle donne in stato di gravidanza, sulla base di apposita dichiarazione sostitutiva.

## **ART. 9 PERMESSI PROVVISORI**

### **9.1 Accessi giornalieri a pagamento – veicoli sprovvisti di autorizzazione**

È possibile accedere alla ZTL anche con i veicoli sprovvisti di una delle autorizzazioni di cui all'art.8 del presente disciplinare.

Si tratta di accessi di durata breve nell'arco della giornata che vengono ammessi qualora sussista eccezionalmente un'effettiva necessità di accedere alla ZTL con un veicolo per motivazioni contingenti legate principalmente alla necessità di effettuare operazioni di carico e scarico.

L'accesso è consentito previa comunicazione all'Ufficio Competente nella quale dovranno essere dichiarati:

- il motivo per il quale si rende necessario l'accesso provvisorio,
- i dati anagrafici di colui che effettua la comunicazione
- le strade nelle quali si intende accedere e sostare
- la targa del veicolo con il quale verrà effettuato l'accesso
- la fascia oraria

La comunicazione è valida per una singola targa.

Perché la comunicazione sia efficace essa deve essere redatta su apposito modulo predisposto dagli uffici preposti ed essere validata prima di effettuare l'accesso.

È richiesto il pagamento di un contributo pari ad € **1,00** giornalieri per i veicoli della categoria L, M1, e N1 ed un contributo pari ad € **5,00** giornalieri per i veicoli della categoria N2.

**Il numero massimo dei permessi giornalieri ottenibili annualmente per il medesimo veicolo è pari a 20.**

Qualora vi sia la necessità di accedere un numero maggiore di volte durante l'anno dovrà essere inoltrata agli uffici comunali la richiesta per l'ottenimento di un permesso con validità secondo le categorie descritte nel presente disciplinare.

Oltre ai dati anagrafici ed il motivo dell'accesso nel modulo predisposto per la comunicazione è presente una parte da esporre sul veicolo se questo è lasciato in sosta, su di essa sono riportate: la data, le strade nelle quali si intende accedere e sostare e la targa del veicolo.

Di norma l'accesso è accordato nella fascia oraria in cui è consentito il carico/scarico. Eventuali casi straordinari saranno valutati ed eventualmente autorizzati dal responsabile del servizio.

### **9.2 Accessi giornalieri gratuiti – veicoli sprovvisti di autorizzazione**

L'accesso provvisorio giornaliero è gratuito nei casi:

- a) accesso per cerimonie (battesimi – matrimoni - funerali);
- b) esami/cure mediche utenza debole;
- c) manifestazioni, fiere e mercati;
- d) veicoli sostitutivi per temporanea indisponibilità del veicolo autorizzato;



e) nuovi residenti all'interno della ZTL in attesa del perfezionamento della pratica di richiesta di residenza

a) *Cerimonie (battesimi – matrimoni - funerali)*

L'accesso è consentito per raggiungere i luoghi della ZTL ove si svolgano cerimonie quali battesimi, matrimoni o funerali.

Per i battesimi è esclusivamente consentito l'accesso al veicolo in uso ai genitori.

Per i matrimoni è consentito l'accesso ad un massimo di 3 veicoli (quello degli sposi, quello del fotografo).

Per le cerimonie funebri è consentito l'accesso al massimo a 10 veicoli a scelta dei familiari.

L'utente deve trasmettere la richiesta unitamente ai dati propri e a quelli del veicolo all'Ufficio competente e provvedere al ritiro dell'autorizzazione.

b) *Esami/cure mediche utenza debole*

L'accesso è consentito alle persone non residenti in ZTL per accompagnare presso una struttura sanitaria e/o ambulatorio, posta all'esterno della Zona a Traffico Limitato, una persona residente in ZTL che si trovi temporaneamente in una **condizione di impedita o ridotta capacità motoria** oppure se trattasi di **anziano, disabile o in generale una persona inferma** che necessita di cure o esami medici.

In questo caso unitamente alla comunicazione di accesso dovrà essere presentato un certificato o attestazione della struttura sanitaria con indicazione della data e orario in cui verrà effettuata la prestazione.

c) *Manifestazioni, fiere e mercati*

L'accesso è consentito per raggiungere i luoghi della ZTL ove si svolgano manifestazioni fiere o mercati per il carico e scarico delle merci. L'accesso è consentito previa comunicazione degli organizzatori e può essere effettuato esclusivamente con i veicoli indispensabili ai titolari di una concessione di suolo pubblico, per lo svolgimento della manifestazione, fiera o mercato.

d) *Veicoli sostitutivi per temporanea indisponibilità del veicolo autorizzato*

Il permesso giornaliero è rilasciato in sostituzione di un'autorizzazione rilasciata in precedenza ma il cui veicolo associato è temporaneamente indisponibile (incidente, guasto, manutenzione ecc). I limiti d'uso e le deroghe ammesse dal permesso temporaneo sono analoghe al permesso temporaneamente sostituito.

I permessi giornalieri di questa tipologia verranno accordati fino ad un massimo di 15 all'anno (anno solare). L'utente deve trasmettere la richiesta unitamente ai dati propri e a quelli del veicolo all'Ufficio competente.

e) *nuovi residenti all'interno della ZTL in attesa del perfezionamento della pratica di richiesta di residenza*

Il permesso è rilasciato temporaneamente a coloro che effettuano un cambio di residenza con nuova residenza in ZTL e per i quali la pratica non si è conclusa.

Il permesso temporaneo ha la validità di 15 giorni ed ha le stesse caratteristiche dei permessi rilasciati ai residenti.

### **9.3 Permessi temporanei prolungati**

<b>Z.</b>		<b>Tipo: Temporanei Prolungati</b>	
Transito	Feriali dalle ore 08:00 alle ore 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30 Festivi dalle ore 07:00 alle ore 09:00		
Sosta/Fermata	Fermata Consentita max 60 min.		
Validità	SETTIMANALE	Contributo	5,00
	1 MESE		20,00
	6 MESI		50,00
	1 ANNO		90,00
n. targhe associate	2		

Si tratta di permessi di durata limitata alle effettive necessità superiore ad un giorno ma inferiore 1 anno (rinnovabile) che vengono rilasciati qualora sussista un' effettiva necessità di accedere alla ZTL con un veicolo per una fra le seguenti motivazioni:

- a) lavori edili e/o stradali
- b) veicoli sostitutivi per temporanea indisponibilità
- c) artigiani indicati nel DM 37/2008 e non in possesso di un permesso di cui all'art.8

Nella domanda per il rilascio del permesso da presentare presso l'Ufficio preposto il richiedente deve necessariamente dichiarare:

- 1) il motivo per il quale si richiede il permesso provvisorio;
- 2) i dati anagrafici del richiedente e della persona beneficiaria dell'autorizzazione;
- 3) le strade per le quali si richiede l'autorizzazione al transito e/o alla sosta.

I limiti d'uso e le deroghe ammesse vengono determinati di volta in volta, secondo le effettive necessità, e sono riportati per esteso sul permesso.

Affinché l'autorizzazione al transito e sosta sia efficace, il permesso deve essere esposto sul veicolo. Sul permesso è riportato il numero di targa del veicolo autorizzato, il permesso esposto su veicoli differenti da quello autorizzato, non ha validità.

#### *a) Lavori edili o stradali*

Il permesso consente il transito e la sosta esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico dei materiali, delle attrezzature o per effettuare le operazioni tecniche per le quali il mezzo è utilizzato.

I titolari di autocarri e mezzi d'opera, che effettuano interventi edili e/o impiantistici, all'interno della Z.T.L., potranno presentare domanda per il rilascio di un contrassegno/pass per il transito specificando targa e tipologia del veicolo. L'istanza dovrà specificare gli estremi del titolo autorizzatorio dei lavori (Dia, Permesso a costruire e/o ogni altro titolo comprovante la necessità dell'accesso).

Il contrassegno/pass avrà una validità circoscritta al periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori ed il numero dei permessi, sarà di volta in volta commisurato all'esigenza della durata del cantiere. La targa associata al permesso dovrà appartenere a veicoli appartenenti ad una delle seguenti categorie secondo la classificazione di cui all'art. 47 del C.d.S:

- categoria N1.
- categoria N2 (Per i mezzi della categoria N2 con massa superiore a 3.5 t, i percorsi all'interno del centro storico compatibilmente alle caratteristiche dei sottofondi saranno valutati dall'ufficio competente per la manutenzione delle strade, che potrà ove ritenuto necessario richiedere polizza fidejussoria a garanzia degli eventuali danni arrecati alle pavimentazioni)

*b) Artigiani D.M 37/2008 non in possesso di un permesso di cui all'art.8.*

Il permesso è rilasciato temporaneamente alle imprese, singole o associate, che siano in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 4 del D.M. 37/2008 che non siano già in possesso di autorizzazione permanente.

Il permesso consente il transito e la sosta esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico dei materiali, delle attrezzature o per effettuare le operazioni tecniche per le quali il mezzo è utilizzato.

Alla domanda dovrà essere allegata ogni autorizzazione atta a certificare la natura e la durata dei lavori.

#### **9.4 - Accesso ai complessi ricettivi o alberghieri**

I clienti diretti agli alberghi e alle attività ricettive situati all'interno della Zona a Traffico Limitato, purché provvisti di prenotazione, sono autorizzati a raggiungere l'albergo esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico dei bagagli. Effettuata tale operazione il veicolo dovrà essere immediatamente spostato nelle aree ove è consentita la sosta.

È fatto obbligo all'albergatore e/o titolare della struttura di trasmettere mediante l'apposita applicazione web, anche a mezzo e-mail o altri servizi informatici dedicati all'Ufficio competente o tramite acquisizione preventiva di autorizzazioni al transito all'Ufficio preposto la targa del veicolo del cliente. Sarà cura dello stesso albergatore informare opportunamente il cliente al fine di evitargli eventuali sanzioni.

Qualora il cliente stabilisca presso la struttura ricettiva la propria dimora per un tempo prolungato (superiore a 30 gg), può essere rilasciato, dall'Ufficio preposto, un permesso di transito e sosta della tipologia "dimorante" con le stesse caratteristiche dei permessi previsti agli stessi articolo 8 ma con una validità limitata al periodo della dimora.

Il rilascio del permesso è subordinato al pagamento di un contributo come indicato in tabella

### **ART. 10 RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI**

Per il rinnovo delle AUTORIZZAZIONI l'utente dovrà presentare apposita richiesta compilando il MODELLO relativo alla categoria di appartenenza ENTRO 15 GIORNI PRECEDENTI ALLA SCADENZA.

In caso di mancata presentazione del MODELLO il sistema prevede la cancellazione automatica del/i numeri di targa dalla LISTA BIANCA.

In questo caso un eventuale transito nella ZTL sarà considerato come accesso non autorizzato e sanzionabile secondo il CdS.

Il richiedente dovrà confermare, con propria dichiarazione di cui si assume la piena responsabilità, il possesso dei requisiti per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ovvero presentare opportuna nuova documentazione per le eventuali variazioni.

A seguito di rinnovo di autorizzazione sarà rilasciato il PASS cartaceo esclusivamente per le categorie che prevedono tale adempimento.

## **ART 11**

### **SOSPENSIONE DEL CONTROLLO E/O DEL TELE-CONTROLLO ELETTRONICO DEI VARCHI DI ACCESSO**

Le operazioni di tele-controllo elettronico possono essere sospese nei seguenti casi:

- per motivi tecnici attinenti al funzionamento delle apparecchiature costituenti il “sistema”, per la necessaria manutenzione dei suoi componenti;
- in caso di manifestazioni regolarmente autorizzate dall’Autorità competente;
- nel caso di eventi in cui si prevede una limitata sospensione del servizio previa valutazione dell’Ufficio preposto;
- in casi di particolare rilevanza e nei casi in cui sia disposto da apposito provvedimento motivato del Sindaco;
- in casi di emergenza ed urgenti il provvedimento potrà essere adottato dal Responsabile della Polizia Locale dandone tempestiva comunicazione al Sindaco;

La sospensione delle operazioni di tele-controllo sopracitate, non comportano la liberalizzazione del transito nella “ZTL” se non espressamente autorizzata.

## **ART. 12**

### **SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE**

Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell’art. 347 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione dell’autorizzazione o del Pass o di altra fattispecie di rilevanza penale, l’uso improprio di Pass o autorizzazioni temporanee (transito in zone non consentite, o su veicolo diverso, uso di fotocopia, sosta con veicolo cui è consentito solo il transito, uso di autorizzazione o Pass scaduto di validità) oltre alle sanzioni previste D.Lgs30/04/1992 n° 285 e successive modifiche e integrazioni, darà luogo anche alla sospensione e/o revoca dell’Autorizzazione o del Pass, e, quindi, l’Agente accertatore è tenuto al ritiro immediato dello stesso. In particolare, le infrazioni sotto elencate comporteranno l’adozione dei seguenti provvedimenti:

- a) per copie del Pass o autorizzazione temporanea: sospensione della validità per 3 mesi;
- b) per aver ottenuto un duplicato del titolo autorizzatorio, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, a seguito di furto o smarrimento, e per essere trovato in possesso dello stesso titolo dichiarato rubato o smarrito: sospensione della validità per 3 mesi;
- d) per transito o sosta non autorizzati: sospensione della validità del contrassegno di 1 mese.

La revoca dell’autorizzazione o del Pass è disposta nei casi di contraffazione e nei casi di reiterazione delle violazioni di cui sopra, per le quali è stata sospesa la validità dello stesso almeno una volta. In caso di revoca, un nuovo Pass o autorizzazione, ove permangano i requisiti per ottenerlo, potrà essere richiesto solo dopo un periodo di sei mesi dalla revoca. Occorrerà presentare nuovamente la documentazione necessaria. I titoli autorizzatori decaduti, di cui il titolare abbia perso il diritto, dovranno essere riconsegnati all’Ufficio Z.T.L

## **ART. 13**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

L’uso dei contrassegni/pass dovrà avvenire comunque nel rispetto del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 del vigente C.d.S. e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

regolamento di esecuzione, secondo le prescrizioni e limitazioni della segnaletica verticale ed orizzontale.

Le trasgressioni al presente “Disciplinare” della Z.T.L. saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente C.d.S e dall’art. 13 del presente disciplinare.

In caso di illeggibilità o deterioramento del contrassegno/pass, sarà compito del titolare provvedere alla sostituzione, presentando istanza all’Ufficio preposto. L’eventuale illeggibilità di tutti i dati identificativi del contrassegno, comporterà l’applicazione della relativa sanzione prevista dal C.d.S..

Trattandosi di un provvedimento fortemente innovativo è per sua stessa natura sperimentale.

Il Comando di Polizia Locale si riserva di valutare nel tempo gli effetti, al fine di proporre ed attuare tutti i correttivi ed i miglioramenti che si rendessero necessari.

#### **ART. 14**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Il presente “Disciplinare” per il funzionamento della Z.T.L. approvato dalla Giunta Comunale entrerà in vigore con l’apposizione della relativa segnaletica stradale e dopo l’emissione dell’Ordinanza ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del vigente Codice della Strada).